

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 277/43/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso il signor Ma. Gi. proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4, assoggettava a tassazione IRPEF, IRAP ed IVA i maggiori ricavi attribuiti in base alle risultanze degli studi di settore determinati ai sensi dell'art. 62 bis D.L. 30/8/93 n. 331 per l'anno 2003, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento. Lamenta il ricorrente l'illegittimità dell'accertamento, considerato il difetto di riscontro probatorio in relazione alle presunzioni derivanti dagli studi di settore, nonché il difetto di motivazione dell'accertamento.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale contestava la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente e concludeva, nel merito, per il rigetto del gravame e la conferma dell'atto impugnato.

All'udienza pubblica del 17/10/11, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

È noto che l'accertamento deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo ma deve essere integrato da altri elementi oggettivi, specifici della situazione sulla quale si sta effettuando il controllo (Cass. 18983/07).

Il richiamo, da parte dell'Ufficio, agli studi di settore non deve costituire una affermazione di stile, priva di ogni serio riscontro probatorio. In altri termini, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito non è sufficiente il rilievo che il contribuente ha applicato una percentuale di ricavo diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che ricorrano circostanze gravi, precise e concordanti. (Comm. Trib. Centrale 7/11/06 n. 8732). La stessa Amministrazione Finanziaria ha espressamente riconosciuto, nella circolare n. 5 del 23/1/08, la relatività probatoria degli studi di settore e la necessità di integrare i medesimi con ulteriori elementi ed indizi che - all'esito di un approfondito contraddittorio con il contribuente - legittimino l'attività di accertamento espletata. In questo senso, d'altra parte, si è recentemente espresso anche il legislatore il quale, attraverso le modifiche introdotte con il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127 del 3/8/07, ha avuto modo di precisare che "gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14.. hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici" (comma 14-bis) e che "i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o di compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14- bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'Ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati " (comma 14-ter), con ciò escludendo espressamente che l'utilizzo degli studi di settore possa avvenire in modo indiscriminato ed automatico.

Deve pertanto considerarsi nullo l'avviso di accertamento emesso a seguito dello scostamento dei ricavi da quelli risultanti dall'applicazione dei parametri da studio di settore, quando esso non fornisce adeguata motivazione della pretesa tributaria. Gli studi di settore, infatti, proprio in quanto presunzioni relative, postulano per la loro applicazione la conoscenza del fatto noto da cui debbono derivare, ma deve altresì sussistere la loro analitica spiegazione, in modo che il contribuente possa capire l'ambito della pretesa tributaria e fornire così l'eventuale prova contraria. La mera applicazione dello studio di

settore non è quindi sufficiente a realizzare l'accertamento di un rapporto giuridico tributario, occorrendo invece da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di circostanze idonee, gravi e afferenti, tali da ritenere accertata l'inattendibilità delle scritture contabili e la rideterminazione quantitativa del reddito fatta dal contribuente (Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino, Sez. XXVIII, 27/03/2007, n. 15)

Nel caso di specie, tali circostanze sono state individuate dall'Ufficio nella non rilevanza dell'età avanzata del contribuente, nella non rilevanza dell'andamento decrescente dei ricavi negli anni successivi e nella significatività della percentuale di scostamento dei ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore rispetto a quelli dichiarati.

Ritiene questa Commissione, sulla base di un condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia, che la differenza di Euro 47.179 sussistente tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, pari ad uno scostamento del 13%, non consenta di ritenere sussistenti le gravi incongruenze che giustificano l'accertamento tributario, posto che tale differenza non dovrebbe essere inferiore al 25 - 30% (Coram. Trib. Prov. Milano, sez. VIII, sent. 13 aprile 2005) In mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, lo scostamento riscontrato dall'Ufficio in base agli studi di settore non può essere considerato sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo che deve essere, pertanto, annullato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali,

P.Q.M

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.